



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 120	di data 13/12/22

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLA ZONA IN FRANA NELLA LOCALITA' DI MOIA' A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6550.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con propria deliberazione 12.12.2022 n. 338, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Interventi di sistemazione e mitigazione del rischio della zona in frana nella località di Moia' a protezione della viabilità comunale" – opera 6550, datato ottobre – novembre 2022 dell'importo complessivo di euro 1.645.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori	euro	1.010.859,21	
oneri per la sicurezza	euro	40.051,37	
sommano	euro		1.050.910,58
B) somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1) spese per espropri ed asservimenti	euro	34.000,00	
B2) spese per occupazioni temporanee e indennità	euro	23.000,00	
B3) prove di laboratorio	euro	2.500,00	
B4) spostamenti e sostituzione tubazioni acquedotto e gas su via Pruner a cura di Novareti	euro	16.500,00	
B5) spese per fornitura, messa in funzione e gestione primi due anni del sistema di monitoraggio tensiodeformativo	euro	30.365,00	
B6) spese tecniche professionalità esterne (oneri previdenziali compresi)	euro	138.000,00	
B7) rischio geologico	euro	31.527,32	
B8) compensi incentivanti indennità tecnica 2% su A)	euro	21.018,21	
B9) i.v.a. 22% su B3) + B4) + B5) + B6) + B7)	euro	48.156,31	
B10) i.v.a. 22% su A)	euro	231.200,33	
B11) imprevisti (iva compresa)	euro	17.822,25	
sommano	euro		594.089,42
totale	euro		1.645.000,00

prenotando la somma di euro 450.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione

pagina 1/8

del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle prestazioni;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B8) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

dato atto che l'importo previsto nel quadro economico alla voce B6) per le spese tecniche riferite a professionalità esterne è ulteriore rispetto alla spesa già impegnata per gli incarichi esterni con le determinazioni più avanti riportate 29.11.2005 n. 27/170, 06.06.2006 n. 27/92 e 21.02.2019 n. 27/33;

atteso pertanto che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in quanto essi non presentano una pluralità di autonome lavorazioni omogenee caratterizzate da una sequenzialità operativa;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci B3) prove di laboratorio, B4) spostamenti e sostituzione tubazioni acquedotto e gas su via Pruner a cura di Novareti e B5) spese per fornitura, messa in funzione e gestione primi due anni del sistema di monitoraggio tensiodeformativo alle quali corrispondono specifiche perizie di spesa, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

visti al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi allegata alla nota 24.11.2022 prot. n. 326357 e la nota 29.11.2022 prot. n. 332059 da cui si rileva l'opportunità di scorporare, adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali, le prestazioni di cui alla voce B3) prove di laboratorio in quanto si tratta di verifiche e prestazioni tecniche da effettuare in relazione all'esecuzione dell'opera e di cui alle voci B4) spostamenti e sostituzione tubazioni acquedotto e gas su via Pruner a cura di Novareti e B5) spese per fornitura, messa in funzione e gestione primi due anni del sistema di monitoraggio tensiodeformativo in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditte specializzate del settore;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e le prestazioni di cui alla voce B4) del quadro economico, mentre non è necessaria la previsione nel Piano delle prestazioni di cui alla voce B5) dovendosi eseguire successivamente all'ultimazione dei lavori principali;

richiamate le determinazioni del Dirigente dell'allora Servizio Gestioni:

- 29.11.2005 n. 27/170 con la quale tra l'altro sono stati affidati degli incarichi a professionisti esterni, per complessivi euro 77,101,63 (oneri compresi) di cui:
  - euro 46.344,71 (oneri compresi) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva;
  - euro 12.833,89 (oneri compresi) quale corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - euro 17.923,03 (oneri compresi) quale corrispettivo per la predisposizione della relazione geologica e geotecnica comprensiva d'indagini geognostiche e monitoraggi a supporto

della progettazione;

- 06.06.2006 n. 27/92 con la quale tra l'altro sono stati affidati a professionista esterno la stesura di rilievi topografici a supporto della progettazione, il tipo di frazionamento, la predisposizione di elaborati per intavolazione servitù, il monitoraggio a supporto della progettazione, verso il corrispettivo di euro 23.165,88 (oneri compresi);

richiamata inoltre la determinazione del Servizio Gestione strade e parchi 21.02.2019 n. 27/33, con la quale tra le altre cose è stato rideterminato l'importo spettante ai professionisti esterni incaricati con la sopra citata determinazione 29.11.2005 n. 27/170, per maggiori contributi previdenziali e fiscali dovuti per legge rispetto agli impegni di cui ai contratti originari stipulati, per una maggiore spesa complessiva di euro 2.464,75, come di seguito specificato:

- in euro 48.040,99 (oneri 4% e i.v.a. 22% compresi) per l'incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per una maggiore spesa di euro 1.696,28;
- in euro 13.303,64 (oneri 4% e i.v.a. 22% compresi) per l'incarico relativo al coordinamento per la sicurezza progettuale per una maggiore spesa di euro 469,75;
- in euro 18.221,75 (oneri 2% e i.v.a. 22% compresi) per l'incarico relativo alla redazione della relazione geologica e geotecnica comprensiva di indagini geognostiche e monitoraggi a supporto della progettazione per una maggiore spesa di euro 298,72;

richiamata inoltre nell'ambito dell'opera denominata "Interventi di sistemazione e mitigazione rischio frana località Moià" la determinazione della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi 27.10.2021 n. 27/112 con cui sono stati affidati i seguenti incarichi professionali per complessivi euro 100.925,66 (oneri e i.v.a. compresi):

- per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e tenuta della contabilità, verso la corresponsione del compenso di euro 53.788,91 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
- per il coordinamento per la sicurezza nelle fasi progettuale ed esecutiva, verso la corresponsione del compenso di euro 18.079,19 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
- per la redazione della relazione geologica e geotecnica, e per l'assistenza geologica al direttore dei lavori, verso la corresponsione del compenso di euro 19.305,62 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
- per il rilievo planimetrico e dei manufatti, il piano particellare d'esproprio, verso la corresponsione del compenso di euro 9.751,94 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi).

Con la medesima determinazione è stato contestualmente costituito un gruppo misto di progettazione composto da tecnico comunale e da professionisti esterni per gli incarichi sopra riportati ed è stata prenotata la somma di euro 1.049.074,34 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

rilevato, in relazione all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico, che la norma dettata per il periodo emergenziale dall'art. 3 commi 1 e 2 della l.p. 2/2020 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 23/2022;

dato atto che i commi 1 e 2 dell'articolo 3, introdotti con la versione originaria della l.p. 2/2020 e dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono stati parzialmente modificati dall'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6. Tali modifiche non consentono tuttavia il superamento nel merito delle censure di illegittimità accolte dalla Corte con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. Pertanto gli stessi nella versione attualmente vigente devono egualmente considerarsi costituzionalmente illegittimi e quindi inapplicabili;

visto che in modo del tutto uniforme a quanto previsto dal legislatore provinciale, anche il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021, che è consentito procedere, in deroga agli articoli 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 all'affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs n. 50/2016, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un 1 milione di euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali;

ricordato il tenore dell'art. 1, comma 2 bis della l.p. 2/2016 che dispone: “ Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile”;

precisato quindi che in virtù della disposizione enunciata, per quanto non in contrasto con l'articolo 1, co. 2, lett. b) del d.l. 76/2020, il richiamo contenuto in tale disposizione alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, deve essere inteso come rinvio all'art. 33 della l.p. 26/1993 e al relativo regolamento di attuazione: disposizioni che nell'ordinamento provinciale dei lavori pubblici disciplinano la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 1.050.910,58 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 33 della l.p. 26/1993, con applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett. b) del citato d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e s.m., per quanto riguarda il numero di operatori economici da consultare, stipulando il contratto mediante atto pubblico informatico;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni” e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alle voci A) che l'art. 3, comma 3, della citata l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che “per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso”;

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla

tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per le prestazioni di cui alla voce B5) è inferiore alle soglie fissate dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle prestazioni previste nel quadro economico come di seguito:

- le prestazioni di cui alla voce B3) per l'importo di euro 2.500,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;
- le prestazioni di cui alla voce B4) per l'importo di euro 16.500,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
- le prestazioni di cui alla voce B5) per euro 30.365,00 (iva esclusa) tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., previa richiesta di preventivi alle imprese iscritte all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

precisato quindi che il criterio di aggiudicazione per le prestazioni di cui alla voce B5) sarà quello del prezzo più basso, come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;

dato atto che l'affidamento dei lavori e delle prestazioni in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come

modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 199 e nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare 23.12.2021 n. 200 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352,

immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 24.11.2022 prot. n. 326357, di data 29.11.2022 prot. n. 332059 e di data 05.12.2022 prot. n. 338801 ;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 12.12.2022 n. 338, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Interventi di sistemazione e mitigazione del rischio della zona in frana nella località di Moià a protezione della viabilità comunale” – opera 6550, datato ottobre – novembre 2022, dell'importo complessivo di euro 1.645.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 1.049.074,34 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi 27.10.2021 n. 27/112 di euro 100.925,66, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di dare atto che la somma di euro 495.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, è stata prenotata con la suddetta deliberazione della Giunta comunale 12.12.2022 n. 338, esecutiva, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di procedere all'affidamento dei lavori e delle prestazioni secondo le modalità indicate in narrativa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;

pagina 7/8

6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
8. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D65F21001040004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 13/12/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 120	di data 13/12/22

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DELLA ZONA IN FRANA NELLA LOCALITA' DI MOIA' A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.645.000,00. DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - OPERA N. 6550.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

A pagina 1/8, ultima riga, l'importo è di euro 495.000,00.= e non 450.000,00.=.

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 dicembre 2022